

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NR. 20 dd. 14.05.2014

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.): determinazione aliquote e detrazioni per l'anno di imposta 2014 relativamente alle componenti I.M.U. e T.A.S.I.

L'anno duemilaquattordici addì **quattordici** del mese di **maggio** alle ore **20,00** nella sala delle riunioni della Residenza Municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è radunato il Consiglio Comunale, in riunione pubblica, sotto la Presidenza del Consigliere **Giovannini Alfonso** e nelle persone dei Signori Consiglieri:

	PRESENTE		PRESENTE
Grisenti Ugo - Sindaco	<u>si</u>	Sighel Massimo	<u>si</u>
Gottardi Walter	<u>si</u>	Mattivi Giorgio	<u>no</u>
Avi Giuliano	<u>si</u>	Bortolotti Costantino	<u>no</u>
Dallafor Luisia	<u>si</u>	Valentini Sandro	<u>si</u>
Grisenti Bruno	<u>si</u>	Rensi Claudio	<u>si</u>
Zenoniani Sandro	<u>si</u>	Dalsant Ambrogio	<u>no</u>
Giovannini Mirko	<u>si</u>	Cerato Marco	<u>si</u>
Marisa Tiziano	<u>si</u>	Dalcolmo Andrea	<u>si</u>
Avi Michela	<u>si</u>	Anesin Rinaldo	<u>si</u>
Nardon Andrea	<u>si</u>		

Con la partecipazione del Segretario Generale reggente dott.ssa Tatiana Lauriola.

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli artt. 56 L.R. 04.01.1993 nr. 1 e 17, 27° comma, L.R. 23.10.1998 nr. 10, invita i presenti a prendere in esame l'argomento in oggetto.

Deliberazione nr. 20 dd. 14.05.2014.

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.): determinazione aliquote e detrazioni per l'anno di imposta 2014 relativamente alle componenti I.M.U. e T.A.S.I.

Premesso

la proposta di deliberazione circa la determinazione delle aliquote e detrazioni dell'imposta unica comunale (I.U.C.) per l'anno d'imposta 2014, relativamente alle componenti I.M.U. e T.A.S.I.;

il parere favorevole di regolarità tecnico – amministrativa e il parere favorevole di regolarità contabile del Funzionario Contabile rag. Anesi Lino;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Atteso che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, nr. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione a decorrere dal 01.01.2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- la L.P. 22 aprile 2014, nr. 1, ha integrato in maniera rilevante la disciplina statale, per quanto riguarda, in particolar modo, la componente TASI;

Rilevato che:

- unitamente alla disciplina della TARI e della TASI, sono state introdotte talune novità alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), sia a livello di normativa statale con la precitata Legge 27 dicembre 2013, n. 147, sia a livello provinciale con la L.P. 22 aprile 2014, nr.1;
- l'imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011 nr. 23, originariamente a decorrere dall'anno 2014, e anticipata al 2012 dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 nr. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 nr. 214, ha per presupposto il possesso di immobili e non si applica, con le modifiche normative intervenute, al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell'IMU e della TASI è comune ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. nr. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. nr. 201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;

Dato atto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, nr. 446, possono:

- ai sensi dell'art. 13, commi 6-9 del citato D.L. nr. 201/2011, aumentare o diminuire le aliquote IMU previste per legge, ed in particolare:
 - modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi dallo 0,46% all'1,06% (art. 13, comma 6, del citato D.L. nr. 201/2011);
 - aumentare l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi fino all'1,06% per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che è riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;
 - modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,4 per cento per l'abitazione principale nel caso di classificazione nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi dallo 0,2% allo 0,6% (art. 13, comma 7, D.L. nr. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni);

- ai sensi del combinato disposto dei commi 676-680 della L. 147/2013, aumentare o diminuire le aliquote TASI previste per legge, ed in particolare:
 - modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 2,5 per mille, l'aliquota di base, pari all'1 per mille, o in diminuzione, sino all'azzeramento;
 - modificare solo in diminuzione l'aliquota di base dello 0,1 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. nr. 201/2011 convertito dalla legge nr. 214/2011 e ss.mm. e ii.;

Evidenziato che, ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge nr. 147/2013, l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Rilevato che l'articolo 1 del D. L. 6 marzo 2014, nr. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014 nr. 68, dispone che per l'anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i predetti limiti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge nr. 201/2011;

Evidenziato altresì che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. nr. 1/2014 con riferimento alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e alle relative pertinenze, anche appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, l'aliquota massima per il 2014 stabilita dall'articolo 1, comma 677, della legge nr. 147/2013, è fissata nella misura dell'1 per mille;

Considerate le fattispecie che sono esenti dall'imposta unica comunale, relativamente alla componente TASI, ai sensi del precitato art. 4 della L.P. nr. 1/2014;

Considerati inoltre gli indirizzi di politica tariffaria che sono stati condivisi nell'ambito del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2014 con particolare riferimento all'impegno per i Comuni di non aumentare le aliquote IMU nei confronti dei soggetti destinatari delle esenzioni TASI, nonché di limitare l'applicazione dell'aliquota TASI (per le fattispecie diverse dall'abitazione principale) ad un massimo dell'1,5 per mille nel rispetto dell'obiettivo del contenimento della pressione fiscale a carico delle famiglie e delle attività economiche e del recupero tendenziale del cessato trasferimento statale compensativo del gettito IMU sull'abitazione principale;

Atteso che

- ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs nr. 446/1997, il Comune determina con Regolamento, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente, tra l'altro, quanto previsto espressamente all'art. 1 comma 682 della Legge nr. 147/2013, ed in particolare, per quanto riguarda la TASI l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- ai sensi dell'art. 1, comma 688 della legge nr. 147/2013, il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale ed in modo differenziato con riferimento alla TASI; il versamento TASI è effettuato nei termini individuati dall'art. 9, comma 3 del decreto legislativo nr. 23/2011 (2 rate scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre);

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 comma 702 della Legge del 27 dicembre 2013, nr. 147 resta ferma anche per l'imposta unica comunale l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. nr. 446/1997, in tema di potestà regolamentare degli Enti Locali e, ai sensi del comma 703 dello stesso articolo, resta salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Ritenuto pertanto, per quanto concerne l'IMU, di confermare per l'anno 2014 le aliquote dell'imposta municipale propria e la detrazione per abitazione principale in vigore nell'anno 2013, approvate con propria delibera nr. 18 del 28.03.2013, e precisamente:

- a) aliquota ordinaria: 8 per mille;
- b) aliquota agevolata per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che non sono oggetto di esenzione IMU e relative pertinenze di legge nella misura del 4 per mille con detrazione d'imposta di € 200,00;

Precisato che sono confermate le assimilazioni ad abitazione principale previste all'art. 15 del vigente regolamento per la disciplina della IUC, per quanto compatibili con le nuove disposizioni di cui all'art. 1, comma 707, della Legge nr. 147/2013;

Dato atto:

- che, i fabbricati rurali strumentali sono esenti dall'IMU come previsto dall'articolo 1, comma 708 della Legge nr. 147/2013;
- che i terreni agricoli sono esenti dall'imposta in quanto ricadenti in area montana compresa nell'elenco allegato alla Circolare 14.06.1993, nr. 9 (art. 9, co. 8 D.L. 201/2011 – Circolare MEF 18.05.2012 N. 3/DF – par. 8), fatta salva l'eventuale annunciata prossima revisione;

Visto l'art. 1, comma 677, della Legge nr. 147/2013 il quale dispone che il Comune con la delibera di approvazione delle aliquote TASI, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni sopra richiamate del D.L. 6 marzo 2014, nr.16 ;

Ritenuto per quanto concerne la componente TASI di determinare per il 2014 le aliquote TASI nella seguenti misure:

- Aliquota di base → 1,00 per mille per le abitazioni principali disciplinate all'art. 23 del regolamento IUC con detrazione d'imposta di € 50,00;
- Aliquota di base → 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. 201/2011 iscritti o iscrivibili al catasto urbano come tali in base alla normativa catastale con detrazione d'imposta in misura fissa pari ad € 300,00 per ogni soggetto passivo;
- Aliquota ordinaria → 0,8 per mille per tutte le altre fattispecie assoggettate a tributo;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. nr. 446/1997, i Comuni provvedono a "disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti". I regolamenti in parola sono approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;

Visto il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con la deliberazione consiliare nr. 41 dd. 24.09.2012;

Vista la Legge 27 dicembre 2013, nr. 147, Legge di Stabilità 2014;

Visto il D.L. 6 marzo 2014, nr. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014 nr. 68;

Vista la L.P. 22 aprile 2014, nr. 1, legge finanziaria provinciale di assestamento 2014;

Visto il D.L. 6 dicembre 2011 nr. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, nr. 214, "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" che ha anticipato l'introduzione in via sperimentale dell'Imposta Municipale Propria a far data dal 1° gennaio 2012;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2011, nr. 23, che reca "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" e con il quale è stata istituita l'Imposta Municipale Propria;

Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 con il quale è stata istituita l'Imposta Comunale sugli Immobili;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare nr. 18 dd. 22.03.2001, modificato con deliberazione consiliare nr. 19 del 03.04.2007;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 nr. 296, il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei tributi di loro competenza, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione, stabilendo la proroga di quelle in vigore l'anno precedente in caso di mancata approvazione entro il termine suddetto;

Visto altresì l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 nr. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001 nr. 448, che fissa il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali entro la data stabilita da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione;

Rilevato che tale termine è stato differito da ultimo al 31.07.2014 con Decreto del Ministero dell'Interno di data 29.04.2014;

Atteso che per i Comuni della Provincia di Trento, per effetto del Protocollo d'Intesa fra Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie sottoscritto in data 07.03.2014 ai sensi dell'art. 11 del DPGR 28.05.1999 nr. 4/L, tale termine è fissato al 31 maggio 2014;

Rilevato, che per effetto di tale slittamento, anche i provvedimenti relativi ai tributi e alle tariffe possono essere adottati legittimamente entro il 31 maggio 2014, purché prima dell'approvazione del bilancio;

Visto in proposito l'art. 9 bis della L.P. 15.11.1993 nr. 36;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con DPRReg. 1 febbraio 2005 nr. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013, n. 25;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino - Alto Adige, approvato con DPGR 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal DPRReg. 1 febbraio 2005 nr. 4/L;

Visto lo Statuto comunale, con speciale riguardo all'art. 5, 6° comma;

Dopo dibattito nei termini di cui al processo verbale della seduta;

Su conforme invito del Presidente, di dichiarare altresì immediatamente eseguibile la presente al fine del rispetto dei termini degli adempimenti conseguenti;

Con voti 13 favorevoli, 3 astenuti, 1 contrario, su 17 presenti, palesemente espressi mediante alzata di mano, ed accertati, con l'ausilio degli scrutatori designati, dal Presidente che ne proclama l'esito;

d e l i b e r a

1. di determinare, per l'anno di imposta 2014, le seguenti aliquote e detrazioni ai fini dell'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.):

Componente IMU:

- Aliquota ordinaria: 8 (otto) per mille;
- Aliquota agevolata; 4 (quattro) per mille per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che non sono oggetto di esenzione IMU e relative pertinenze di legge;
- Detrazione d'imposta per l'abitazione principale: € 200,00;

Componente TASI:

- Aliquota di base nella misura dell'1 (uno) per mille per le abitazioni principali disciplinate all'art. 23 del regolamento IUC, con detrazione d'imposta di € 50,00;
- Aliquota di base nella misura dell'1 (uno) per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. 201/2011 iscritti o iscrivibili al catasto urbano come tali in base alla normativa catastale, con detrazione d'imposta in misura fissa pari ad € 300,00 per ogni soggetto passivo;
- Aliquota ordinaria nella misura dello 0,8 (zerovirgolaotto) per mille per le aree fabbricabili e per tutti gli altri fabbricati, non contemplati nei punti precedenti e che non sono oggetto di esenzione ai sensi della normativa vigente;

2. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 4, della L.P. 22 aprile 2014, nr. 1, per l'anno 2014 in provincia di Trento sono esenti dall'imposta unica comunale, relativamente alla componente TASI:

- a) gli immobili autonomamente accatastati o per i quali c'è l'obbligo di autonomo accatastamento e le aree fabbricabili, posseduti dalla Provincia e dai suoi enti strumentali indicati nell'articolo 33, comma 1, lettere a) e b), della legge provinciale n. 3 del 2006, dallo Stato, dalla Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol, dai comuni, dalle comunità e dai loro enti pubblici strumentali;

- b) gli immobili individuati dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), anche se non direttamente utilizzati dai soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica nr. 917/1986 se questi immobili sono oggetto di contratto di comodato registrato in favore dei soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), e dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica nr. 917/1986 e sono utilizzati nel rispetto dell'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo nr. 504/1992;
- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della C.E.);
- d) gli immobili, autonomamente accatastati o per i quali sussiste l'obbligo di autonomo accatastamento, destinati allo svolgimento di attività di tipo produttivo e imprenditoriale rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, nr. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), ad eccezione:
- 1) degli immobili iscritti al catasto urbano come rurali in base alla normativa catastale; al totale dell'imposta lorda, calcolata per ogni singolo comune, dovuta dal soggetto passivo per la fattispecie di cui al presente numero si applica una detrazione di imposta in misura fissa pari a 300 euro;
 - 2) degli immobili iscritti al catasto urbano nelle categorie C 1 e D 5 e destinati alle attività di assicurazioni, banche, istituti di credito e attività assimilate;
 - 3) dei fabbricati iscritti al catasto urbano in categoria A 10;
 - 4) dei fabbricati destinati alle attività di produzione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica.
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 4, della L.P. 22 aprile 2014, nr. 1, per l'anno 2014 in provincia di Trento sono esentati dall'applicazione della percentuale TASI da essi dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 681, della legge 27 dicembre 2013, nr. 147 (legge di stabilità 2014), gli occupanti dell'immobile. In tal caso il titolare del diritto reale sull'unità immobiliare è tenuto al pagamento della TASI in misura pari al 90 per cento della stessa;
5. di dare atto che le aliquote e detrazioni stabilite al precedente punto 1 decorrono dal 1° gennaio 2014;
6. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina della I.U.C. si rimanda alle norme di legge ed al relativo Regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare nr. 19 di data odierna;
7. di dare atto, a norma dell'art. 13, comma 13-bis, che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
8. di trasmettere, a norma dell'art. 13, commi 13bis e 15, del D.L. n. 201/2011 come convertito dalla Legge n. 214/2011 e s.m., e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, la presente deliberazione al ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, termine anticipato al 23 maggio 2014 ai fini dell'immediata applicabilità delle aliquote e detrazioni sopra determinate, come stabilito dall'art. 1, lettera b) ultimo periodo, del D.L. n. 16/2014 convertito dalla Legge n. 68/2014;
9. provvedimento dichiarato con voti 13 favorevoli, 3 astenuti, 1 contrario su 17 presenti e votanti, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4, DPR n. 01.02.2005 nr. 3/L (segue, a cura del Messo Comunale, la pubblicazione entro 5 giorni dalla data della presente e pertanto entro il 19.05.2014).

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 DPR n. 01.02.2005 nr. 3/L;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 02.07.2010 nr. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 nr. 1199.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Alfonso Giovannini

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
F.to dott.ssa Tatiana Lauriola

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata sull'Albo Telematico del Comune www.albocomunebaselgadipine.it in data **19.05.2014** ai sensi dell'art. 32, legge 18.06.2009 nr. 69 e s.m.

Baselga di Pinè, li **19.05.2014**

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
F.to dott.ssa Tatiana Lauriola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

| | Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 79, 4° comma, DPRReg. 01.02.2005 nr. 3/L.

Baselga di Pinè, li **19.05.2014**

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
F.to dott.ssa Tatiana Lauriola


| | Si certifica che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il _____, a pubblicazione avvenuta, ai sensi art. 79, 3° comma, DPRReg. 01.02.2005 nr. 3/L.

Baselga di Pinè, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
dott.ssa Tatiana Lauriola

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Baselga di Pinè, li 20 MAG. 2014



IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Lauriola dott.ssa Tatiana